

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per l'omessa informazione da parte del convenuto, prima e nel corso del matrimonio tra esse parti, circa una diagnosi di gravissima infertilità già effettuata prima delle nozze, condotta da ritenersi illecita ed idonea a concretare la lesione di diritti fondamentali della persona umana, ai fini della risarcibilità del danno, ai sensi degli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.

Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio G. D. C. contestando il contenuto dell'atto introduttivo e chiedendo l'integrale rigetto delle domande dell'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto ed assolutamente destituite di fondamento probatorio; il convenuto proponeva altresì domanda riconvenzionale nei confronti della D. P. onde ottenere il risarcimento del danno esistenziale subito a causa della violazione del dovere di mutua assistenza e solidarietà coniugale da parte dell'attrice, anche in ragione delle numerose azioni instaurate nei suoi confronti successivamente alla separazione.

La causa veniva istruita mediante acquisizione di documenti e prova orale; quindi, all'udienza del 15 novembre 2011, la causa stessa, sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti di termini ordinari ai sensi dell'art. 190, primo co., c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da parte convenuta è infondata e deve essere disattesa.

Invero, a fronte della deduzione di in ordine al rinvenimento del certificato medico, antecedente la celebrazione del matrimonio con - documento sulla non previa conoscenza del quale da parte della moglie si fonda, in sostanza, la presente azione risarcitoria - soltanto nella data del 21 aprile 2003, data posta quale dies a quo per la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione per la proposizione della domanda di risarcimento dei danni per cui è processo, deduzione confermata dalla teste ... e corroborata dal deposito soltanto successivo del documento in questione nel corso del giudizio volto all'accertamento della nullità del matrimonio dinanzi alla giurisdizione ecclesiastica, alcuna prova è stata fornita dal convenuto circa un'eventuale diversa decorrenza del termine in questione, i.e. in ordine alla conoscenza da parte della ... dell'esistenza del certificato in un momento antecedente a quello indicato. A riguardo, infatti, non è superfluo ricordare che, secondo l'insegnamento della, in tema di prescrizione nell'individuazione del dies a quo entra in gioco l'ordinario regime della prova, nel senso che compete a chi eccepisce la prescrizione l'onere di provare il momento in cui chi agisce abbia assunto l'adeguata e ragionevole percezione del danno subito e della sua ingiustizia (cfr. Cass. 2 febbraio 2007 n. 2305).

In particolare, infatti, la dimostrazione della differente decorrenza del termine di prescrizione non potrebbe, in primo luogo, essere fondata sulle dichiarazioni della teste ..., madre del convenuto, la quale si è limitata a dichiarare che il figlio aveva cercato il certificato in questione rilasciato dal dottor ---. anche prima della separazione, nell'anno 1994, senza che ciò possa peraltro far ritenere ex se che la moglie fosse a conoscenza di tale ricerca.

Né, sotto un distinto profilo, è stata dimostrata in alcun modo la circostanza, dedotta nelle memorie di replica, per la quale l'esistenza del certificato era stata resa nota alla nel medesimo periodo nel quale i coniugi stavano svolgendo accertamenti medici in Svizzera nel tentativo di avere un figlio.

Nel merito, la domanda risarcitoria formulata da nei confronti del convenuto è fondata e deve essere accolta per le ragioni ed entro i limiti di seguito indicati.

Su un piano generale, non è superfluo ricordare, a riguardo, che, in accordo con la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni (cfr. Cass. 15 settembre 2011 n. 18853).

Inoltre, non può trascurarsi che in una fattispecie, distinta da quella in discussione in questa sede, afferendo alla fattispecie dell'impotentia coeundi, fattispecie peraltro assolutamente analoga quanto ai principi applicabili per l'accertamento della sussistenza della responsabilità, la stessa S.C. ha evidenziato che la separazione ed il divorzio costituiscono strumenti accordati dall'ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo, precisando che, nondimeno, il comportamento di un coniuge che costituisca causa della separazione o del divorzio non esclude che esso possa integrare gli estremi di un illecito civile, atteso che la natura, la funzione e i limiti degli istituti previsti dal diritto di famiglia rendono evidente che essi non sono strutturalmente incompatibili con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, non escludendo la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire, ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale, la concorrente rilevanza dello stesso comportamento quale fatto generatore di responsabilità aquiliana. Nell'affermare tale generale principio la S.C. ha opportunamente precisato, al contempo, che non possono venire in rilievo ai fini dell'azione risarcitoria nell'ambito delle relazioni familiari comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all'interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona. Fondamentale è, inoltre, evidenziare - essendo anche sotto tale profilo analoga la fattispecie in esame - che nella stessa decisione la Corte di Cassazione ha sottolineato che l'intensità dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità ed indisponibilità, non può non riflettersi sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva della costituzione di tale vincolo, un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà, che si sostanzia anche in un obbligo di informazione di ogni circostanza inerente le proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto (cfr. Cass. 10 maggio 2005 n. 9801, la quale ha ritenuto che, di conseguenza, l'avere sottaciuto al partner, prima del matrimonio, la propria impotentia coeundi costituisce un fatto illecito, astrattamente fonte di danno tanto patrimoniale che non patrimoniale, ove possa ritenersi che l'altro coniuge avrebbe evitato il matrimonio, qualora avesse conosciuto la realtà). Orbene, ciò posto, nel caso concreto qui in esame, lo stesso convenuto G. D. C. ha dichiarato in sede di interrogatorio formale, con la relativa valenza confessoria di detto fatto a sé sfavorevole, di non aver parlato alla futura moglie P. degli esiti dell'esame di cui al certificato a firma del dottor Di E. del 23 novembre 1987, data antecedente di qualche settimana quella del matrimonio tra le parti, certificato con diagnosi di "oligoastenospermia grave". Il convenuto ha, in particolare, giustificato tale condotta assumendo di essere stato rassicurato dal medico circa la non definitività degli esiti dell'esame attesa l'opportunità evidenziata dallo stesso medico di effettuare ulteriori accertamenti al momento dell'eventuale decisione dei coniugi di procreare.

Peraltro, se sotto tale profilo, le dichiarazioni del ... possono far ritenere escluso, almeno inizialmente, un vero e proprio dolo omissivo, è pur vero che, ai fini della sussistenza della responsabilità aquiliana invocata in questa sede, è sufficiente anche la mera colpa grave, stato soggettivo che deve per converso ritenersi senza dubbio esistente in capo al convenuto il quale, pur avendo, con ogni evidenza proprio in ragione della prossimità di tale evento volto alla costituzione di una famiglia, effettuato un delicato esame presso un centro di sterilità nelle settimane immediatamente precedenti le nozze con l'attrice non abbia poi parlato con la stessa dei relativi esiti che, comunque, non potevano ritenersi - al di là dell'ordinaria opportunità di accertamenti più approfonditi proprio, tuttavia, per la gravità della diagnosi - rassicuranti in ordine alla possibilità di procreare, in tal guisa minando il diritto della D. P. al compimento di scelte consapevoli sul proprio futuro, nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione costituzionalmente tutelato ex art. 2 Cost.

Peraltro, a riguardo, appaiono fondamentali anche le dichiarazioni rese dal teste Di E. il quale, pur non ricordando specificamente il colloquio avuto con il D. C., nel ritenere conforme alla prassi la deduzione di quest'ultimo circa l'evidenziata necessità da parte di esso teste quale medico al paziente di ulteriori accertamenti, ha al contempo dichiarato che in situazioni gravissime come quella accertata nel convenuto - situazioni, invero, al limite della sterilità assoluta come affermato dallo stesso Di E. nel corso dell'istruttoria orale espletata nel corso

del presente giudizio -è prassi raccomandare al paziente di informare della patologia diagnosticata la propria moglie o compagna.

In effetti, la condotta illecita posta in essere dal convenuto non è sicuramente costituita da tale patologia che, anzi, nel corso del matrimonio, l'attrice ha via via accettato sino a scegliere di rimanere accanto al coniuge cercando di avere un bambino con la fecondazione in vitro, prima, e con quella eterologa poi (in conformità alla legge francese), quanto dall'aver taciuto all'attrice, mediante un comportamento integrante almeno colpa grave, attesa l'importanza dell'informazione in questione ai fini della scelta di costituire una nuova famiglia con la celebrazione del matrimonio, gli esiti dell'esame effettuato qualche settimana prima delle nozze, finendo con l'impedire alla di modulare consapevolmente le proprie scelte future, sia sul piano personale che su quello lavorativo (considerato che la normale esigenza di coabitazione tra i coniugi ha indotto l'attrice a lasciare la propria iniziale occupazione ed a trasferirsi all'estero accanto al marito).

In ordine al quantum del danno risarcibile a parte attrice in ragione della descritta condotta illecita dell'ex coniuge, occorre evidenziare, su un piano generale, che la relativa determinazione non può che essere effettuata secondo parametri equitativi.

A riguardo, peraltro, la valutazione del danno subito dalla D. P. può essere compiuta tenendo conto dei seguenti elementi, che si traggono dalla documentazione in atti e che sono stati confermati nel corso dell'istruttoria orale espletata: l'attrice ha modificato completamente i propri progetti di vita, anche sul piano professionale, come già evidenziato, per seguire il marito il quale aveva ottenuto un impiego all'estero; dopo pochi anni dall'inizio del matrimonio, nel 1991 circa, la coppia ha cercato di avere un figlio e si è sottoposta ad una serie di accertamenti e, quindi, in particolare l'attrice, di cure sino alla fine dell'anno 1996, quando è intervenuta la separazione, senza che il riferisse alla moglie di essere già a conoscenza almeno di una propria patologia nel procreare; il passare degli anni nella descritta situazione, l'intervenuta separazione ed il trascorrere di altri anni per il consolidarsi di una nuova relazione, hanno in sostanza impedito all'attrice in via definitiva di diventare madre in un'età diversa da quella in cui può ritenersi dimostrato secondo una nozione di comune esperienza che non insorgano problemi per la donna ed il nascituro. In considerazione degli elementi richiamati e del forte desiderio di di diventare madre, almeno dopo qualche anno dall'inizio del rapporto coniugale, desiderio confermato concordemente dai testi di parte attrice escussi nel presente giudizio e reso peraltro evidente dalle cure invasive cui l'attrice si è sottoposta nel corso del matrimonio, il danno subito dalla stessa deve quantificarsi in via equitativa, tenendo conto anche della giurisprudenza in tema di responsabilità medica per interventi errati che abbiano eliminato o ridotto la fertilità del danneggiato, nella somma di euro 150.000,00.

Pertanto deve essere condannato al pagamento in favore di della somma di euro 150.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Non può per converso trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno proposta da ... nei confronti di M.... in quanto i dedotti pregiudizi sul piano esistenziale correlati alle azioni - di separazione con addebito, di annullamento del matrimonio concordario e di risarcimento del danno - intentate dall'attrice verso lo stesso non sono derivate dalla mancata assistenza materiale e morale della moglie nei confronti del marito a fronte della impotenza generandi dello stesso bensì, soprattutto, dalla scoperta che il coniuge aveva già prima del matrimonio se non piena consapevolezza almeno un ragionevole dubbio, suffragato da un esame medico autonomamente effettuato dallo stesso, circa la propria capacità di procreare.

Né, sotto un distinto profilo, può considerarsi condotta assunta in violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. la scelta dell'attrice, poco prima dell'intervenuta separazione, di accettare in Italia un incarico annuale di insegnamento in quanto finalizzata - come, peraltro, quella sin dall'inizio compiuta dal marito con il trasferimento a Ginevra che aveva impedito per i primi anni del matrimonio una vera e propria convivenza coniugale - ad una stabilizzazione della propria situazione lavorativa, da intendersi anche in funzione dell'interesse superiore della famiglia.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo, nella determinazione ex art. 2233 c.c., in mancanza di usi, alle abrogate tariffe forensi e tenuto conto, peraltro, del decum.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:condanna al pagamento in favore di della somma di euro 150.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; rigetta la

domanda riconvenzionale proposta da ..; condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese sostenute per il presente giudizio che liquida in euro 1.300,00 per esborsi, euro 2.700,00 per diritti ed euro 4.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Latina, il 22 febbraio 2012
Il Giudice Dott. Rosaria Giordano